

# Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

**Delibera del Direttore Generale n. 1037 del 17/12/2013**

**Oggetto:** Regolamento aziendale per l'ammissione ai tirocini curriculari

**Proponente:** Formazione del Personale e Sviluppo Risorse - Perugia

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5487 del 16/12/2013 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Roberto NOTO;

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

## **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe LEGATO)\*

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Premesso che**

- la Legge regionale n. 18 del 12.11.2012 ha stabilito la unificazione delle ex Aziende sanitarie Usl n.1. e Usl n.2. dal 01.01.2013 e che la Regione dell'Umbria con DGR n. 1755 del 27/12/2012 ha fornito indicazioni operative per il subentro alle disciolte aziende sanitarie;
- le predette aziende avevano adottato specifici provvedimenti per l'ammissione presso la proprie strutture di tirocinanti e praticanti;
- l'Azienda intende favorire, regolamentandolo, l'accesso alle proprie unità operative a studenti e operatori in formazione al fine di consentire un utile scambio e apporto di esperienze sul campo;
- la materia è stata ulteriormente innovata, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, dall'Accordo del 24 gennaio 2013 sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha adottato le "Linee guida in materia di tirocini", mentre resta in vigore la Circolare n.24 del 12/09/2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla stessa materia; nonché dalla legge regionale Regione Umbria 17 settembre 2013, n. 17;

**Considerato che**

Le predette Linee Guida hanno ulteriormente stabilito che:

- i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche e tirocini transnazionali, non rientrano nella materia e nelle disposizioni relative ai tirocini formativi di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196;
- la recente legge regionale n.17/2013, intervenuta in modifica delle leggi regionali n. 69/1981 e n. 12/1995, ha stabilito che "Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro" distinguendo fra *tirocini curriculari*, cioè "esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione" ed *extracurriculari* cioè "esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali";
- parimenti, la citata Circolare Ministeriale aveva già provveduto a inquadrare come "tirocini curriculari" "I tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza" escludendoli dalla disciplina generale dei tirocini formativi regolamentata dal complesso di norme discendenti dalla legge 196/1997, allorché si verificano le seguenti condizioni:
  1. "promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
  2. i destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti ai corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
  3. svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea)"; stabilendo inoltre che "Il tirocinio formativo e di orientamento si distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore".
- le Linee Guida di cui sopra prevedono sanzioni e riquilibrano del rapporto di tirocinio in caso di violazione, mentre la citata circolare invita il personale ispettivo a riquilibrare tutti i tirocini difformi dalla normativa in materia a "riqualificare il rapporto come di natura subordinata con

relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tali ipotesi [...] disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi...”

- allo scopo di riordinare la regolamentazione aziendale in relazione alle norme recentemente intervenute e unificare le disposizioni aziendali mediante adozione di un nuovo ed unico regolamento aziendale dei tirocini curriculari cui la U.O. proponente è pervenuta nel testo allegato (all.1 )come fissato negli obiettivi assegnati per l'anno 2013.

**Dato atto che**

- dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda poiché i tirocini curriculari sono effettuati a titolo gratuito e non oneroso per l'azienda, salvo i casi in cui gli stessi non siano previsti da specifiche norme di legge, quali i tirocini riservati ai medici specializzandi, o altre specifiche disposizioni che dovranno essere trattate nei singoli provvedimenti di attivazione.

Il Dirigente Responsabile della U.O.. Formazione del Personale e Sviluppo Risorse propone di adottare la seguente Delibera:

1. Approvare il Regolamento aziendale per l'ammissione ai tirocini curriculari nel testo allegato (all.1) comprensivo dello schema tipo di convenzione con gli enti universitari e gli altri enti formativi abilitati, parte integrante del presente atto.
2. Delegare il dirigente responsabile della Unità Operativa Formazione e Sviluppo Risorse alla sottoscrizione delle convenzioni da stipularsi con gli enti universitari e gli altri enti formativi abilitati, secondo lo schema-tipo di cui al punto precedente cui il dirigente è autorizzato ad apportare adattamenti e modifiche non sostanziali in relazione alle specifiche caratteristiche degli enti invianti e dei tirocini curriculari.
3. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**// Funzionario Istruttore**

Resp. P.O Formazione - Ricerca e Sviluppo Risorse Umane  
( Dr. Palmiro Riganelli)

**Il Dirigente**

(Dr. Franco Cocchi)

## **Regolamento aziendale per l'ammissione ai tirocini curriculari**

### **Art 1 - Tirocini curriculari**

L'Azienda Sanitaria USL Umbria n.1 in coerenza con le proprie finalità istituzionali favorisce ed organizza la partecipazione a scopi formativi di studenti e praticanti alle attività della Azienda.

Pertanto possono essere effettuati presso le strutture aziendali tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza, anche a fini di praticantato per l'iscrizione agli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, come previsto dalle "Linee guida in materia di tirocini" di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e dalla Circolare n.24 del 12/09/2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Art. 2 — Ammissione al tirocinio curriculare**

1. Possono essere ammessi al tirocinio curriculare presso le strutture della Azienda, studenti universitari, compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti ai corsi di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso, purché:

- a) il corso di studio sia pertinente a profili professionali presenti nell'Azienda
- b) soggetto promotore del tirocinio curriculare sia una Università, un istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, o un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia, con cui l'Azienda abbia stipulato apposita convenzione, redatta secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (all.1) che regoli detto tirocinio curriculare;
- c) lo svolgimento del tirocinio rientri all'interno del periodo di frequenza dei corsi, ad eccezione dei periodi di praticantato o tirocini abilitanti che, benché promossi dalle istituzioni scolastiche e formative possono svolgersi al termine della frequenza dei corsi e si svolga in conformità di un piano didattico formativo redatto dal soggetto promotore;
- d) ove necessario, il tirocinante proposto per la frequenza consegua l'idoneità allo svolgimento del tirocinio presso le strutture aziendali attestata dall'ente inviante o dalla Unità Operativa Sicurezza sul Lavoro dell'Azienda
- e) vi sia disponibilità di tutors aziendali appartenenti alla medesima professionalità che dovrà conseguire il tirocinante da assegnare a ciascuno o a gruppi omogenei di questi;
- f) l'ente inviante attivi a favore del tirocinante, in coincidenza dell'inizio del periodo di frequenza delle strutture aziendali, apposite polizze assicurative per:
  - copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni e malattie contratte in occasione della frequenza nel periodo autorizzato per un massimale complessivo di 300.000 Euro per tutta la durata della frequenza;
  - responsabilità civile verso terzi in relazione a danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio nel periodo autorizzato per un massimale complessivo di 300.000 Euro per tutta la durata della frequenza.

2. Gli enti convenzionati che intendono avviare propri studenti al tirocinio curriculare presso l'Azienda debbono presentare apposita richiesta al Dirigente Responsabile della UO Formazione del Personale e Sviluppo Risorse dell'Azienda in cui sia indicato l'elenco degli allievi che si intende avviare a tirocinio con l'indicazione per ciascuno de:

- a) i dati anagrafici completi,

- b) corso di studio frequentato;
- c) la struttura o le strutture che intende frequentare, in ordine di preferenza;
- d) una sintetica proposta di piano di frequenza che illustri le azioni e gli obiettivi che il richiedente intende svolgere nell'ambito della frequenza;
- e) idoneità psicofisica alla frequenza;
- f) assenza di condanne penale o procedimenti giudiziari in corso;
- g) assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il tirocinio presso l'azienda;
- h) estremi delle polizze assicurative stipulate
- i) l'indirizzo di posta elettronica del tirocinante e dell'ente inviante cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio.

La richiesta sarà inoltre accompagnata dalla dichiarazione dell'inviante di aver ricevuto dai propri allievi avviati al tirocinio esplicito impegno:

- all'osservanza e al rispetto del presente regolamento, nonché dei regolamenti specifici e generali dell'Azienda e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
- a mantenere assoluta riservatezza ed a non divulgare notizie e fatti di cui venisse a conoscenza nel corso o per effetto del tirocinio;
- a frequentare le azioni formative che l'Azienda predisporrà per i tirocinanti relative alla conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei servizi sanitari pubblici, nonché delle specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro.;
- a non svolgere attività in conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio

3. Verificate le condizioni di ammissione di cui sopra, e sulla base delle disponibilità pervenute dai tutors aziendali e dai responsabili delle Unità Operative presso cui deve svolgersi il tirocinio, l'ammissione è disposta con Determina dirigenziale del Dirigente della UO Formazione e Sviluppo Risorse pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, in cui sia riportato il nominativo del tirocinante, l'identificazione dell'ente inviante quale soggetto promotore del tirocinio, il corso di studi frequentato, l'unità operativa aziendale presso cui si svolge il tirocinio, il nominativo del tutor aziendale il periodo di inizio e termine della frequenza, il numero di ore previste.

### **Art 3- Natura e caratteristiche del tirocinio curriculare e obblighi del tirocinante e del tutor**

Il tirocinio curriculare si svolge a titolo gratuito e non oneroso per l'Azienda, salvo il caso di rimborsi di spese effettivamente sostenute o erogazioni di borse e premi in denaro, qualora preventivamente ed espressamente previste dalle convenzioni con gli enti invianti ovvero da specifiche norme e disposizioni, e non comporta, ad ogni effetto l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale con l'Azienda.

I tirocinanti non possono sostituire il personale dell'Azienda o svolgere atti sanitari e di assistenza se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell'azienda e sotto la supervisione del tutor aziendale.

Nel caso in cui le attività di tirocinio comportino la presenza di pazienti e/o la conoscenza della loro documentazione clinica e personale, ciascun paziente dovrà essere preventivamente informato e prestare il consenso alla presenza del tirocinante.

Il tirocinante è obbligato:

- all'osservanza e al rispetto del presente regolamento, nonché dei regolamenti specifici e generali dell'Azienda e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
- a mantenere assoluta riservatezza ed a non divulgare notizie e fatti di cui venisse a conoscenza nel corso o per effetto del tirocinio;
- a frequentare le azioni formative che l'Azienda predisporrà per i tirocinanti relative alla conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei servizi sanitari pubblici, nonché delle specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro.;

- a non svolgere attività in conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio
- a rispettare il progetto formativo e il piano di frequenza concordato con il tutor dando allo stesso preventiva o immediata comunicazione di eventuali assenze o variazioni;
- all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;
- a mantenere l'assoluta riservatezza e a non divulgare notizie e fatti di cui venisse a conoscenza nel corso o per effetto della frequenza delle strutture aziendali;
- a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature della azienda se non quelli strumentali al tirocinio e indicati nel piano didattico formativo;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice indicata dall'ente inviante eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione all'ente inviante e alla Azienda;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali danni che lo stesso abbia prodotto a terzi o a beni di terzi o dell'Azienda nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione all'ente inviante e alla Azienda;
- a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;
- ad indossare il cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";
- a registrare puntualmente e quotidianamente le proprie presenze in apposito foglio o libretto controfirmato dal tutor.

Al termine del periodo di frequenza, previa produzione del foglio o libretto di presenza, potrà essere rilasciato dall'Azienda un attestato comprovante il tirocinio effettuato con indicazione del periodo, del numero di ore effettivamente frequentate e l'unità Operativa presso cui la stessa è stata effettuata.

Il tutor aziendale provvederà alla formazione del tirocinante assegnato con la determina dirigenziale di cui all'articolo 2 del presente regolamento vigilando in particolare sul rispetto delle norme previste dal Regolamento stesso e dalle norme in materia;

Lo svolgimento delle attività di tutoraggio da parte dei dipendenti dell'Azienda non dà diritto a retribuzioni aggiuntive in qualsiasi forma, mentre ai sensi delle norme vigenti in materia di Educazione Continua in Medicina costituisce presupposto per il riconoscimento di crediti formativi ai sensi della determinazione del 29 marzo 2007 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

#### **Art. 4 - Sospensioni e revoche**

Oltre che per l'inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, il termine del periodo di tirocinio può essere anticipato o sospeso in qualsiasi momento, per gravi motivi legati al comportamento del frequentante ovvero per sopraggiunta impossibilità dell'Azienda ad assicurare la frequenza.

I predetti provvedimenti competono al Responsabile della UO Formazione del Personale e Sviluppo Risorse.

Avverso i provvedimenti, l'interessato potrà ricorrere in forma scritta al Direttore Generale dell'Azienda entro 30 giorni dalla notifica.

#### **Art. 5 - Norme finali e transitorie**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra norma Aziendale previgente in materia di tirocini formativi, ed entra in vigore dalla data di registrazione della delibera di adozione.

L'adozione di norme di dettaglio e quanto altro necessario per l'effettuazione dei tirocini curriculari di cui al presente regolamento è demandata alla struttura di staff UO Formazione del Personale e Sviluppo Risorse e agli uffici ad essa afferenti.

Non rientrano nell'ambito del presente regolamento:

- i tirocini curriculari svolti all'interno delle strutture aziendali da discenti dei corsi di formazione attivati dalla stessa Azienda, quali a titolo esemplificativo quelli previsti nei corsi di qualifica per Operatori Socio Sanitari, per i quali il programma del corso conterrà la previsione del tirocinio e le norme di effettuazione;

- brevi e occasionali frequenze delle unità operative per fini di ricerca e perfezionamento discrezionalmente disposte dal dirigente responsabile di ciascuna unità operativa, nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, a favore di studenti di corsi universitari per finalità di ricerca quali tesi di laurea e simili proposti da istituti universitari e scolastici; o di operatori sanitari e/o sociali inviati da strutture pubbliche, o private accreditate del SSN, a fini di ricerca, perfezionamento, studio e scambio di esperienze.

In tal caso il dirigente responsabile dell'unità operativa ospitante si assicurerà mediante accordi formalizzati con gli invianti e con esplicite disposizioni che la frequenza dei suddetti soggetti non sia di intralcio alle attività della unità operativa e che il trattamento dei dati necessari al progetto di ricerca avvenga nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n.281 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica" come modificato dal d.Lgs. 196/2003, e che non vi siano nell'esecuzione dello stage di ricerca o di perfezionamento, motivi di opportunità o di altra natura ostativi all'utilizzo e al rilascio dei dati.

- l'ammissione alla "frequenza volontaria" prevista dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.10076/93 e n. 1215/94 e già disciplinata dalla D.A. del Direttore Generale della Asl1 n. 621 del 04/11/2005 per i profili sanitari e n.666 del 14/11/2005 per i laureati in discipline non sanitarie.

I tirocini e le convenzioni già in essere alla data d'entrata in vigore del presente regolamento stipulati da questa o dalle aziende confluite cesseranno i loro effetti alla durata prevista dai singoli provvedimenti che le hanno originate.

Marca da  
bollo

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICOLARE**

**NELLE UNITA' OPERATIVE DELLA AZIENDA SANITARIAUSL UMBRIA N.1**

**tra**

Il/La .....[indicare denominazione del soggetto promotore] ....

con sede legale in ..... d'ora in poi denominato/a "Soggetto Promotore",

rappresentato/a da .....nato a ....., il ....., in qualità

di ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso

.....

**e**

**l'Azienda Sanitaria USL n.1** (Legge Regione Umbria n. 18 del 12/11/2012) con sede

legale in Perugia, via Guerriero Guerra n. 17/21 c.f./p. iva 03301860544 d'ora in poi

denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata da ..... nato a

....., il ....., in qualità di ....., domiciliato ai fini della

presente convenzione presso .....

**Premesso che**

a) Il Soggetto Promotore, incluso fra gli enti che, ai sensi della Circolare Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali 12.09.2011, n. 24, possono promuovere tirocini

curricolari, in quanto.....

.....

intende far effettuare presso le strutture del Soggetto ospitante il tirocinio curricolare dei

propri allievi dei seguenti corsi di studio per le seguenti ore :

.....

b) Il Soggetto Ospitante si è dotato di un proprio Regolamento Aziendale per l'ammissione

ai tirocini curricolari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n..... del .....

**Vista**

La legge regionale Regione Umbria n.17/2013 e la Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 12.09.2011, n. 24

**si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

1. Le premessa alla convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**

1. il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore e in subordine alle disponibilità e alle norme di ammissione previste dal Regolamento Aziendale citato in premessa, presso le proprie unità operative allievi del Soggetto promotore che frequentano il Corso ( o i Corsi) di cui alla premessa per lo svolgimento di tirocinio curriculare previsto dall'ordinamento del predetto Corso.

2. Il tirocinio curriculare di cui alla presente convenzione avrà durata non superiore a ore ..... nel semestre e comunque non superiore ai limiti previsti dai riferimenti normativi ove esistenti, da effettuarsi presso unità operative del Soggetto Ospitante che svolgano attività inerenti quelle previste dal progetto formativo;

3. Le parti convengono che il tirocinio di cui al presente regolamento si svolge senza oneri per il Soggetto Ospitante e non comporta, ad ogni effetto l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale del tirocinante con il Soggetto Ospitante.

4. L'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale, scelto dal Soggetto Ospitante fra i propri dipendenti con professionalità analoga a quella per la quale l'allievo è in formazione.

5. Al fine di avviare il tirocinio, il Soggetto Promotore provvederà con congruo anticipo e

non meno di quarantacinque giorni sul periodo di tirocinio richiesto ad inviare al Soggetto Ospitante l'elenco dei propri allievi candidati al tirocinio, con la dichiarazione di aver ricevuto dai soggetti elencati esplicito impegno all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal successivo art.3 della presente convenzione e l'indicazione per ciascuno degli allievi di:

- a) dati anagrafici completi;
- b) corso di studio frequentato;
- c) struttura o strutture del Soggetto Ospitante che si intende far frequentare, in ordine di preferenza;
- d) assenza di condanne penale o procedimenti giudiziari in corso;
- e) assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od incompatibilità con il Soggetto Ospitante;
- f) estremi della polizza assicurativa per invalidità temporanea, permanente o morte conseguente ad infortuni o malattie contratte in occasione del tirocinio, valida per tutta la durata della frequenza;
- g) estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi valida per tutta la durata del tirocinio;
- h) indirizzo di posta elettronica del tirocinante e del Soggetto Promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni relative al tirocinio.

All'elenco dovranno essere allegati per ciascun allievo da avviare al tirocinio:

- a) sintetica proposta di piano di frequenza (progetto formativo) che illustri le azioni e gli obiettivi didattico-formativi del tirocinio;
- b) giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08, rilasciato dal Medico Competente del Soggetto Promotore, ovvero dalla richiesta al Soggetto Ospitante di esprimere il detto giudizio di idoneità da parte del Medico

Competente della Azienda UsI Umbria 1 con l'impegno al pagamento alla stessa Azienda del costo degli accertamenti sanitari pari ad Euro 30,00(trenta/00) al netto di iva se dovuta, per ciascun allievo per il quale sarà espresso il giudizio.

6. La effettiva ammissione dei tirocinanti sarà disposta con determina dirigenziale del Dirigente responsabile della UO Formazione del Personale e Sviluppo Risorse dell'Azienda USL Umbria1 in relazione ai posti disponibili, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda e conterrà per ciascun ammesso l'indicazione del periodo di tirocinio, della Unità Operativa ospitante, del tutor aziendale.

7. La determina diverrà operativa solo a seguito dell'esito positivo degli accertamenti sanitari che si rendessero necessari nei casi previsti dal precedente punto 5..

8. Nel caso in cui il numero dei tirocini proposti sia superiore alle disponibilità del Soggetto Ospitante, la ammissione avverrà nel primo periodo utile.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare il piano di frequenza concordato con il tutor dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze;
- a non svolgere attività che configurino conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio;
- all'osservanza e al rispetto dei regolamenti specifici e generali del Soggetto Promotore e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
- all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Marca da  
bollo

- a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;
- a frequentare le apposite azioni formative organizzate dall'Azienda;
- a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature del Soggetto Ospitante se non quelli strumentali alla frequenza e indicati nel piano;
- ad indossare un cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";
- a registrare puntualmente le proprie presenze in apposito foglio o libretto controfirmato dal tutor aziendale;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;
- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali danni che lo stesso abbia prodotto a terzi o a beni di terzi o del Soggetto Ospitante nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;

**Art. 4**

1. Il Soggetto Promotore provvede ad assicurare i propri allievi tirocinanti contro gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio, nonché per le responsabilità civili per tutta la durata del tirocinio;
2. Il Soggetto Promotore fornirà al tirocinante apposito libretto di frequenza che sarà compilato a cura del tirocinante e controfirmato dal tutor aziendale;

**Art. 5**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la

finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali. Titolare dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono per le rispettive parti il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, che si dichiarano informate sulle norme previste dal Decreto Legge n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

**Art. 7**

La presente convenzione ha validità di anni ..... E' consentita, da una delle parti, il recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Resta inteso che, anche in caso di recesso, o di mancato rinnovo della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i relativi obblighi fino al compimento degli stessi.

**Art. 8**

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Perugia.

**Art. 9**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 Titolo II. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

...(luogo).... , ...(data)....

Perugia, ...(data)

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante